



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2024, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Ordinario f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale†
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giondonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricamatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricamatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricamatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricamatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di
Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario **2024, n. 1**

Editoriale

Delocalizzazione delle frontiere nella gestione dei movimenti di persone e trasferimento altrove di richiedenti asilo. Previsioni normative e orientamenti giurisprudenziali p. 1
Giovanni Cellamare

Saggi e Articoli

The interaction between the directive 2003/86 and the Charter of fundamental rights of the European Union in the family reunification of a third country national p. 25
Lucia Serena Rossi

Conceptos y principios del Espacio de libertad seguridad y justicia importados de la libre circulación de mercancías p. 41
Natividad Goñi Urriza

Violenza digitale e Convenzione di Istanbul: una dimensione distinta ma non separata dalla violenza contro le donne p. 64
Anna Iermano

Il tutore volontario dei minori migranti: una figura nuova ma poco attrattiva p. 96
Gisella Pignataro

Azioni strategiche tese a dissuadere la partecipazione pubblica e tutela delle libertà di espressione e informazione nel diritto internazionale privato dell'Unione europea p. 130
Edoardo Benvenuti

Commenti e Note

Policy-making as a crisis resolution tool: the normalization of exceptionality procedures at the expense of the rights of migrants p. 173
Marguerite Arnoux Bellavitis

A proposito della cd. emergenza rifiuti quale violazione dei diritti umani: la sentenza della Corte di Strasburgo sul caso della discarica di Lo Uttaro p. 196
Attilio Senatore

Spazio europeo e "liberalizzazione" delle competizioni calcistiche. Nota a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 21 dicembre 2023, causa C-333/21 p. 216
Vincenzo Maria Scarano



SPAZIO EUROPEO E “LIBERALIZZAZIONE” DELLE COMPETIZIONI
CALCISTICHE
NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE
EUROPEA, 21 DICEMBRE 2023, CAUSA C-333/21

Vincenzo Maria Scarano*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il *casus belli*. – 3. Sentenza e *governance* del calcio: quale impatto? – 4. Lo sport come settore di interesse specifico dell’Unione europea e la sua funzione sociale ed educativa. – 5. I profili di continuità giurisprudenziale. – 5.1. Dimensione economica dello sport e assoggettabilità al diritto dell’Unione europea. – 5.2. Conformità alle regole in materia di concorrenza. – 5.3. Rispetto delle libertà fondamentali. – 5.4. I profili di giustificazione. – 6. I profili innovativi: a) natura anticoncorrenziale delle misure di autorizzazione preventiva. – 7. *Segue*: b) contrarietà alla libera prestazione dei servizi. – 8. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

La Sentenza in esame (in particolare dal paragrafo 82 al paragrafo 257) assume un rilievo storico importante nel settore del gioco del calcio, al pari della più risalente Sentenza Bosman¹, poiché potrebbe porre fine, almeno formalmente, al monopolio della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) e dell’*Union of European Football Associations* (UEFA) nell’organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali².

Alla luce di una prima analisi, è possibile sin d’ora evidenziare che la decisione della Corte è il frutto di un ragionamento logico che affonda le sue radici proprio nella lunga e pacifica giurisprudenza in tema di rapporti tra *governance* del calcio e diritto dell’Unione

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

Avvocato cassazionista del Foro di Roma; Ph.D. in Diritto Internazionale. Indirizzo e-mail: vincenzomaria.scarano@studiotosato.it.

¹ Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 dicembre 1995, *Union royale belge des sociétés de football association e altri c. Bosman e altri*, causa C-415/93.

² Sul punto, si vedano i recenti commenti di C. GÓRRIZ LÓPEZ, *El fútbol (ya no) es así. Comentario a la STJUE de 21 de diciembre de 2023 (C-333/21), European Superleague Company*, in *Quaderns IEE*, 2024, n. 1, pp. 103-104; Z. ZHONG, *Why European Super League failed-from the management perspective analysis*, in *BCP Business & Management*, 2023, n. 38, pp. 1777-1783; S. VAN DEN BOGAERT, *The rise and fall of the European Super League: A case for better governance in sport*, in *Common Market Law Review*, 2022, n. 59, pp. 25-40.

europea che vede nella sentenza *Bosman* la prima decisione che ha realmente avuto un impatto significativo su tali rapporti³.

È evidente il costante richiamo non solo ai principi sanciti in quella, ma anche alle elaborazioni che si sono susseguite nel tempo e che hanno sempre avuto – sentenza in esame inclusa – un unico filo conduttore: l’organizzazione delle competizioni calcistiche è un’attività prevalentemente economica e come tale – quando viene esercitata nel territorio dell’Unione europea – è assoggettata alle norme europee in tema di concorrenza e libertà.

Ad ogni modo, non si può negare l’effetto innovativo di questa sentenza individuato proprio nel riconoscimento di una “liberalizzazione” del mercato delle competizioni calcistiche, permettendo anche ad altre imprese di organizzare manifestazioni competitive in concorrenza con FIFA e, soprattutto, UEFA.

Alla luce di quanto sopra, il presente elaborato si pone il duplice obiettivo, da un lato, di analizzare il percorso logico-giuridico impiegato dalla Corte fondato sulla propria pacifica e radicata giurisprudenza e, dall’altro lato, di individuare gli elementi innovativi che conferiscono alla sentenza un portato storico al pari della più risalente sentenza *Bosman*.

Infine, ci si soffermerà su alcune considerazioni finali con lo scopo di ipotizzare quali potranno essere le ripercussioni sia nell’ambito della *governance* del calcio europeo e mondiale, sia con riguardo all’organizzazione delle competizioni calcistiche.

2. Il *casus belli*

La controversia ha visto contrapporsi, da un lato in qualità di ricorrente, la società spagnola European Superleague Company S.L. (ESL)⁴, dall’altro lato in qualità di resistenti, la FIFA e la UEFA, a cui si sono aggiunti – in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia – alcune federazioni e leghe calcistiche nazionali, in qualità di intervenuti.

La controversia nasce allorché un gruppo di 12 club calcistici europei, alla base del progetto di avvio della ESL, nell’aprile 2021 annunciò in conferenza stampa la volontà di creare una nuova competizione calcistica continentale infrasettimanale, denominata Super League, in sovrapposizione alla UEFA Champions League. Senonché, la FIFA e la UEFA si sono opposte al progetto, minacciando di imporre sanzioni ai club e ai giocatori che avessero deciso di parteciparvi.

³ A questo riguardo, giova ricordare che già prima della Sentenza *Bosman* la Corte di Giustizia è stata investita in materia di rapporti tra sport e norme comunitarie: si vedano Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, *Walrave e Koch*, causa 36/74 e Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, *Donà*, causa 13/76.

⁴ La ESL è una società che riunisce undici club calcistici di cui tre (Real Madrid, Juventus e Barcellona) che svolgono un ruolo di promozione e coordinamento delle attività e altre 8 (Atletico Madrid, Milan, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur), solo formalmente vincolate.

La ESL ha così intentato un’azione legale contro la FIFA e l’UEFA presso il Tribunale commerciale di Madrid⁵, sostenendo che le loro regole sull’approvazione delle competizioni e sullo sfruttamento dei diritti mediatici presentavano profili di contrarietà al diritto dell’Unione europea, sussistendo nello specifico in capo a tali associazioni un monopolio sul mercato delle competizioni calcistiche in contrasto con le norme europee in materia di concorrenza e con le norme a tutela delle libertà fondamentali previste dai Trattati.

In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo di FIFA e UEFA è quello di promuovere e disciplinare il calcio a livello mondiale ed europeo mediante i rispettivi regolamenti che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche tra club in Europa e/o nel Mondo e di sfruttare i vari diritti mediatici relativi a tali competizioni.

La Corte è stata investita di sei questioni pregiudiziali vertenti principalmente, per un verso, sulla verifica della conformità agli articoli 101 e 102 TFUE delle regole statutarie di FIFA e UEFA (in particolare, gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA e gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA) che, attribuendo la competenza esclusiva di organizzare e/o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, prevedono che le attività di enti terzi finalizzate all’organizzazione di nuove competizioni continentali per club come l’ESL, debbano essere previamente autorizzate; per altro verso, sulla verifica che tali regole statutarie costituiscano o meno una restrizione contraria alle libertà fondamentali sancite nei Trattati.

In risposta ai summenzionati quesiti, la Corte – in linea con la propria consolidata giurisprudenza⁶ – ha confermato che l’organizzazione di competizioni calcistiche tra club e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono anche attività economiche e pertanto sono assoggettate alle regole della concorrenza e della libera circolazione.

La Corte ha altresì rilevato una sorta di “anomalia” nella *governance* del calcio europeo e mondiale poiché ha riscontrato che, parallelamente ai poteri di regolamentazione e controllo che legittimerebbero le norme in tema di preventiva autorizzazione, la FIFA e la UEFA hanno anche il compito di organizzare proprie competizioni calcistiche tra club (es.: UEFA Champions League o FIFA Club World Cup), sfruttandone i profili economici.

In considerazione di tale “anomalia”, la Corte – rammentando che, qualora un’impresa in posizione dominante abbia il potere di determinare le condizioni di accesso al mercato per le imprese potenzialmente concorrenti, detto potere deve essere soggetto a criteri idonei a garantire che le condizioni di accesso al mercato siano rispettate, poiché il rischio di conflitto di interessi che esso comporta deve essere soggetto a criteri idonei a garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità – ha riscontrato

⁵ Nello specifico un procedimento cautelare inibitorio *ante causam* al fine di impedire a FIFA e UEFA di adottare e dare esecuzione alle sanzioni minacciate.

⁶ Cfr. Corte di Giustizia, *Walrave e Koch*, cit., par. 4; sentenza del 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais c. Bernard*, causa C-325/08, par. 27.

che i poteri di FIFA e UEFA non sono soggetti ad alcun criterio di questo tipo, sicché tali associazioni abuserebbero di una posizione dominante.

Infatti, considerata la loro natura prettamente privatistica, le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni devono essere ritenute come restrizioni ingiustificate alla libertà di fornire servizi.

Ad ogni modo, la Corte si preoccupa di specificare che, sebbene le norme della UEFA e della FIFA oggetto del suo sindacato effettivamente presentino profili di abuso di posizione dominante e/o di contrarietà alla libera concorrenza, la sentenza non produce l'effetto per cui il progetto della Super League debba necessariamente e automaticamente essere approvato. Infatti, essendo stata interpellata su un sindacato di valutazione di conformità in generale delle norme FIFA e UEFA al diritto dell'Unione europea, essa non è stata investita, e pertanto non si pronuncia, sull'idoneità e liceità di questo progetto specifico.

3. Sentenza e *governance* del calcio: quale impatto?

L'attuale sistema di *governance* del calcio a livello mondiale ed europeo è basato – in breve – sull'esistenza di una federazione a carattere mondiale (FIFA) costituita come associazione privata di diritto svizzero a cui sono affiliate sei confederazioni a carattere continentale (tra cui la UEFA) e le federazioni nazionali calcistiche.

A loro volta, le confederazioni continentali sono altrettante associazioni private (la UEFA è anch'essa un'associazione privata di diritto svizzero) composte dalle federazioni nazionali calcistiche.

Infine, le federazioni nazionali (ad es.: la FIGC in Italia, la Football Association in Inghilterra, la RFEF in Spagna, ecc.) sono composte sia dai singoli club calcistici che, sottoforma di imprese o di associazioni sportive, sono legati da un vincolo di affiliazione diretta, sia dalle leghe professionistiche dei club (associazioni deputate alla sola organizzazione delle competizioni calcistiche a livello nazionale, ad es.: LFP in Spagna, la Premier League in Inghilterra, ecc.), sia dalle rappresentanze delle altre componenti del gioco del calcio (ad es.: componente arbitrale; componente allenatori, componente calciatori).

Alla federazione mondiale e alle confederazioni continentali sono principalmente demandati compiti sia di regolamentazione di accesso e partecipazione di selezioni nazionali e club alle competizioni calcistiche mondiali (FIFA) o continentali (incluse le designazioni arbitrali) sia di organizzazione e sfruttamento economico delle stesse competizioni, restando invece in capo all'*International Football Association Board* (IFAB)⁷ – anch'esso associazione privata di diritto svizzero – la competenza di stabilire le regole specifiche del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale.

⁷ L'*International Football Association Board* (IFAB), istituito a Londra nel 1886, è un organismo internazionale munito del potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni,

A livello nazionale, invece, le federazioni si occupano principalmente della regolamentazione per l’accesso e la partecipazione dei club e dei calciatori alle competizioni calcistiche, mentre le leghe si occupano dell’organizzazione delle competizioni. Viepiù in alcuni Stati, tra cui l’Italia, la federazione nazionale calcistica, sebbene costituita come associazione di diritto privato, viene inserita all’interno di un sistema di coordinamento e controllo pubblico attraverso misure legislative e/o regolamentari che, da un lato, ne riconoscono l’esclusività delle proprie attività e, dall’altro lato, impongono obblighi di obiettività e trasparenza nei processi decisionali e sanzionatori⁸.

Tale sistema di *governance* è stato messo in discussione – soprattutto a livello di competizioni continentali – da un gruppo di dodici club europei appartenenti ad alcune delle principali federazioni calcistiche europee (Spagna, Inghilterra e Italia) che – mutuando l’esempio dell’Eurolega di basket – hanno avviato l’organizzazione di una nuova competizione semichiusa⁹ chiamata Super League, parallela e concorrenziale alla UEFA Champions League, con l’obiettivo di gestirne e sfruttarne gli aspetti economici in maniera indipendente dalla UEFA.

Tale iniziativa è stata fortemente avversata dalla FIFA e dalla UEFA, nonché dalle federazioni nazionali di appartenenza dei club coinvolti, addirittura con avvertimenti di esclusione dalle competizioni nazionali e continentali financo con l’esclusione dei giocatori di tali club dalle selezioni nazionali.

La sentenza della Corte di Giustizia in esame interviene nell’ambito di tale scontro soprattutto al fine di verificare se le norme autorizzative di FIFA e UEFA siano o meno in grado di ostacolare la concorrenza nel mercato delle competizioni sportive e, addirittura, di limitare l’esercizio delle libertà fondamentali su cui si fonda il sistema giuridico dell’Unione europea.

La Corte ha così stabilito che le regole della FIFA e dell’UEFA – con cui si subordina alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico internazionale tra club, come la Super League, e successivamente si vieta ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni – presentano effettivamente profili di contrarietà alle norme sulla concorrenza e alla libera prestazione di servizi.

organizzazioni e associazioni calcistiche, che svolgono il calcio a livello professionale e dilettantistico, escluso il solo livello amatoriale. È costituito come associazione di diritto svizzero ed è composto di soli otto membri, di cui 4 su nomina della FIFA e 4 in rappresentanza di ciascuna delle quattro Federazioni britanniche fondatrici (inglese, scozzese, gallese e nord-irlandese).

⁸ La Federazione Italiana Giuoco Calcio è associazione riconosciuta, con personalità giuridica, federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e unica accreditata allo scopo di promuovere in Italia il gioco del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer, oltre a curare gli aspetti a essi connessi.

⁹ La competizione semichiusa è una tipologia di competizione a numero definito di partecipanti, composta da un numero di partecipanti permanente e un numero di partecipanti che vi accedono sulla base dei risultati sportivi e/o su invito dell’ente organizzatore.

4. Lo sport come settore di interesse specifico dell'Unione europea e la sua funzione sociale ed educativa.

Come è noto, l'interesse delle istituzioni europee per lo sport affonda le sue radici in un periodo antecedente alla nascita dell'Unione europea con il Trattato di Maastricht, allorché fu individuato come uno degli strumenti idonei a promuovere l'identità dell'Europa e dei suoi cittadini¹⁰, esaltandone così una funzione anche sociale ed educativa.

La funzione sociale ed educativa dello sport¹¹ è stata al centro di una crescente attenzione da parte delle istituzioni europee attraverso plurimi atti e documenti, tutti finalizzati a riconoscere un ruolo aggregante e unificante dello sport in un'ottica di rafforzamento degli obiettivi di unione e sviluppo dei cittadini europei¹².

Tale specifica caratterizzazione della funzione sociale dello sport viene confermata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia¹³, permettendone così la definitiva introduzione nell'*acquis* giuridico europeo, come criterio di valutazione nell'ambito del giudizio di ragionevolezza che la Corte opera per valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle misure e delle norme in ambito sportivo, e in particolare di quelle aventi una portata limitativa.

Sul piano normativo, il riconoscimento dello sport come un settore di interesse e di intervento dell'Unione europea trova, poi, il suo espresso e specifico fondamento nell'articolo 165 TFUE.

¹⁰ Si veda al riguardo la c.d. Relazione "Adonnino" — Relazione al Consiglio europeo del comitato ad hoc "Sull'Europa dei popoli", A 10.04 COM 85, SN/2536/3/85, nonché successivamente, la Dichiarazione sullo sport (n. 29), p. 136, allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997. Sull'argomento, anche B. BOGUSZ, *Commercial Freedom and Sport: Has Sport Lost its Sporting Edge?*, in B. BOGUSZ, A. JAN CYGAN, E.M. SZYSZCZAK (eds.), *The Regulation of Sport in the European Union*, Cheltenham, 2007, p. 159; J. TOGNON, *L'Unione Europea e sport: evoluzioni e sviluppi di un rapporto "particolare"*, in J. TOGNON (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*, Torino, 2009, p. 6; L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Torino, 2009, p. 12.

¹¹ Sull'argomento, si vedano A. NEUBAUER, *El Deporte Como Vector Para La Integración Social de Los Colectivos Vulnerables En La Unión Europea*, in *Cuadernos de trabajo social*, 2023, n. 1, pp. 37-47; N. PORRO, S. MARTELLI, A. TESTA (eds.), *Sport, Welfare and Social Policy in the European Union*, New York, 2020; A. DI MARCO, *Amateur sport and Union citizenship in the Biffi case: Towards a European sporting citizenship*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020, n. 5, pp. 608-611; B. J. KEYS, *Globalising Sport. National Rivalry and International Community in the 1930s*, Cambridge (MA), 2006; R. LAVERMORE, *Sport's Role in Constructing the "Inter-state" Worldview*, in R. LAVERMORE, A. BUDD (eds.), *Sport and International Relations*, Londra, 2004, pp. 16-21; M. POLLEY, *Moving the Goalposts: A History of Sport and Society Since 1945*, Londra, 1998; S. PIVATO, *Identità sportiva e identità nazionale*, in *109 Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée*, 1997, pp. 277-284.

¹² A questo riguardo, cfr. fra tanti, Libro bianco sullo sport, COM/2007/0391 def., Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2011) 12 def., Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014, 2011/C 162/01; Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1 gennaio 2021-30 giugno 2024), 2020/C 419/01.

¹³ v. Corte di Giustizia, sentenza *Olympique Lyonnais*, cit.

Invero, va preliminarmente precisato che l’articolo 165 TFUE deve essere interpretato alla luce dell’articolo 6, lettera e), TFUE, il quale prevede la competenza dell’Unione a svolgere azioni volte a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport. L’articolo 165 TFUE dà attuazione a tale disposizione, specificando sia gli obiettivi sia i mezzi che possono essere utilizzati per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Con particolare riferimento agli obiettivi nel settore dello sport, l’articolo 165 TFUE al paragrafo 1, secondo periodo, prevede che l’Unione debba contribuire a promuovere gli aspetti europei dello sport, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa, mentre al paragrafo 2, ultimo trattino, stabilisce che l’azione dell’Unione in questo settore è volta a sviluppare la dimensione europea dello sport, a promuovere l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e a tutelare l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani.

Per quanto riguarda i mezzi che possono essere impiegati per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che l’Unione e gli Stati membri debbano favorire la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore dell’istruzione e dello sport, invece il paragrafo 4, dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, o il Consiglio, su proposta della Commissione, possono adottare, rispettivamente, misure di incentivazione o raccomandazioni.

In altri termini, con il combinato disposto dell’articolo 165 TFUE e dell’articolo 6, lettera e), TFUE, si è voluto conferire all’Unione un potere di sostegno a Stati, Paesi terzi e organizzazioni sportive tale da permetterle di svolgere non una “politica”, bensì un’“azione”. Viene così a costituirsi una base giuridica che consente all’Unione di esercitare questo potere di sostegno, sebbene sottoposto a condizioni e limiti quale quello che esclude dall’ambito di intervento l’attività di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale (articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE).

Coerentemente con quanto testé evidenziato, e come risulta anche dal collocamento dell’articolo 165 TFUE nella parte terza del TFUE, dedicata alle “politiche e azioni interne dell’Unione”, e non nella parte prima, al titolo II “disposizioni di applicazione generale”, tale articolo non costituisce una disposizione di applicazione generale di carattere orizzontale¹⁴. Infatti, l’articolo 165 TFUE non può essere considerato come una norma speciale che esclude lo sport da tutte o alcune delle altre disposizioni del diritto

¹⁴ L’applicazione orizzontale del diritto dell’UE nel contesto sportivo è in realtà una questione ricorrente e delicata che è emersa dopo il caso *Walrave*, cit., quando è stato evidenziato che le attività sportive si svolgono principalmente nella dimensione sociale e collettiva delle organizzazioni sportive, che sono fondamentalmente associazioni private e, allo stesso tempo, parte di “regimi privati globali”. Cfr. S. BASTIANON, *L’incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto privato o organismi di diritto pubblico? alla Corte di giustizia l’ardua sentenza*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2019, n. 1, p. 147.

primario dell'Unione Europea a esso applicabili, ovvero che prevede un trattamento speciale in favore dello sport.

Senonché, la stessa Corte di giustizia ha affermato in numerose occasioni che l'attività sportiva riveste una notevole importanza sociale ed educativa, attualmente riflessa nell'articolo 165 TFUE, sia per l'Unione che per i suoi cittadini¹⁵. Inoltre, tale attività presenta innegabili caratteristiche specifiche che, sebbene si riferiscano in particolare allo sport dilettantistico, possono essere riscontrate anche nella pratica dello sport come attività economica.

In particolare, il percorso argomentativo logico-giuridico della Corte parte dall'assunto, più volte ribadito nella sua giurisprudenza¹⁶, che l'articolo 165 TFUE dovrebbe essere una misura primaria dell'Unione europea, nonostante siano evidenti i limiti ai poteri di intervento che lo stesso articolo 165 TFUE attribuisce alle istituzioni europee¹⁷.

5. I profili di continuità giurisprudenziale

5.1. Dimensione economica dello sport e assoggettabilità al diritto dell'Unione europea

Il procedimento logico-giuridico adottato dalla Corte per motivare la propria decisione parte dalla conferma dei principi da questa elaborati nel corso della sua attività giurisprudenziale in tema di rapporti tra lo sport e la tutela della concorrenza e delle libertà fondamentali.

Innanzitutto, la Corte si preoccupa di ribadire ancora una volta la centralità dell'articolo 165 TFUE¹⁸, confermando che l'attività sportiva, sebbene rivesta una

¹⁵ Cfr., in tal senso, Corte di Giustizia, *Bosman*, cit., par. 106 e Corte giustizia, sentenza del 13 giugno 2019, *TopFit e Biffi*, causa C-22/18, par. 33-34. In dottrina, v. T. PENSABENE LIONTI, *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, in *Diritto amministrativo*, 2012, n. 3, pp. 415-483; S. BASTIANON, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in *Rivista italiana di diritto pubblico e comunitario*, 2009, n. 2, pp. 391-408.

¹⁶ Cfr., tra tutte, Corte di Giustizia, *TopFit e Biffi*, cit.

¹⁷ Alcuni autori hanno sostenuto che l'inclusione di una specifica competenza sportiva nel Trattato di Lisbona, con il suo debole mandato legislativo e il riferimento alla "specificità dello sport", non dovrebbe essere una vera e propria estensione delle competenze dell'UE, quanto piuttosto si tratta di "an example of the strategy of empowering the EU in order to restrain it" (così B. GARCIA, S. WEATHERILL, *Engaging with the EU in Order to Minimize its Impact: Sport and the Negotiation of the Treaty of Lisbon*, in *Journal of European Public Policy*, 2012, n. 1, p. 18). S. WEATHERILL, *Is there such a thing as EU sports law?*, in *International Sports Law Journal*, 2011, nn.1-2, p. 38, ha sostenuto che l'articolo 165 "emphatically does not elevate the EU to the position of general 'sports regulator' in Europe".

¹⁸ Sul punto, si veda Corte di Giustizia, sentenza del 21 dicembre 2023, *European Superleague Company*, ove si afferma, da un lato, che "como ha declarado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, la actividad deportiva tiene una importancia social y educativa considerable, actualmente reflejada en el artículo 165 TFUE, tanto para la Unión como para sus ciudadanos" (par. 102); dall'altro lato che "cuando se afirma que una norma adoptada por una asociación deportiva constituye una restricción a la libre circulación de los trabajadores o un acuerdo contrario a la competencia, la calificación de esta norma como restricción o acuerdo contrario a la competencia deberá, en cualquier caso, basarse en un examen

notevole importanza sociale ed educativa, sia per l’Unione che per i suoi cittadini¹⁹, comunque presenta innegabili caratteristiche specifiche quando assume una dimensione economica²⁰.

In particolare, ad avviso della Corte, quando si afferma che una norma adottata da un’associazione sportiva costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori o un accordo anticoncorrenziale, la qualificazione di tale norma come restrizione o accordo anticoncorrenziale deve, in ogni caso, basarsi su un esame specifico del contenuto di detta norma nel reale contesto in cui essa deve essere applicata²¹. Tale esame può comportare la presa in considerazione, ad esempio, della natura, dell’organizzazione o del funzionamento dello sport in questione e, più specificamente, del suo grado di professionalizzazione, del modo in cui viene praticato, del modo in cui i diversi attori vi partecipano e il ruolo svolto dalle strutture o dagli organismi responsabili di tale sport a tutti i livelli, con i quali l’Unione incoraggia la cooperazione, come stabilito dall’articolo 165 TFUE, paragrafo 3²².

Se è vero, infatti, che lo sport praticato ad alti livelli costituisce un’attività economica²³, è altrettanto vero che, anche quando assume una dimensione economica, presenta comunque una serie di peculiarità che riguardano sia le regole dell’attività sportiva nel suo complesso, sia la pratica sportiva *strictu sensu*, differenziandolo così da

concreto del contenido de dicha norma en el contexto real en el que debe aplicarse. Tal examen puede implicar que se tome en consideración, por ejemplo, la naturaleza, la organización o el funcionamiento del deporte de que se trate y, más concretamente, su grado de profesionalización, la manera en que se practica, el modo en que interactúan los diferentes actores que participan en el mismo y el papel que desempeñan las estructuras o los organismos responsables de ese deporte en todos los niveles, con los que la Unión favorece la cooperación, según establece el artículo 165 TFUE, apartado 3” (par. 105). Per un miglior inquadramento, vedasi in dottrina, J. ZYLBERSTEIN, *The specificity of sport: a concept under threat*, in R. BLANPLAIN (ed.), *The future of sports law in the European Union: beyond the EU reform Treaty and the White paper*, The Hague, 2008, p. 95; J. ZYLBERSTEIN, *La prise en considération de la spécificité du sport dans le Traité de Lisbonne*, in *Sport et Citoyenneté*, 2008, n. 3, p. 24; J. TOGNON, *Unione europea e sport: evoluzioni e sviluppi di un rapporto “particolare”*, in ID. (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*, Torino, 2009, p. 3; F. BASILE, *La politica dell’Unione europea per lo sport: problemi e prospettive*, in J. TOGNON (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*, cit., p. 42; S.M. CARBONE, *Lo sport e il diritto dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, in *Studi sull’integrazione europea*, 2010, n. 3, p. 597; F. RANGEON, *Le Traité de Lisbonne: acte de naissance d’une politique européenne du sport?*, in *Revue du Marché Commun*, 2010, p. 302; B. NASCIBENE, S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011; S. J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, Padova, 2011; mentre in giurisprudenza, Corte giustizia, *TopFit e Biffi*, cit.

¹⁹ Cfr., in tal senso, Corte di Giustizia, *Bosman*, cit., par. 106 e Corte di Giustizia, *TopFit e Biffi*, cit., parr. 33-34. In dottrina, S. BASTIANON, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2009, n. 2, pp. 391-411.

²⁰ Si veda, in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, *Lehtonen e Castors Braine*, Causa C-176/96, par. 33 nonché, S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell’Unione europea*, in *Diritto dell’Unione europea*, 2012, n. 3, pp. 485-512.

²¹ v., in tal senso, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 105, primo periodo, nonché Corte di Giustizia, *Bosman*, cit., parr. 98-103; Corte di Giustizia, sentenza dell’11 aprile 2000, *Deliège*, Cause C-51/96 e C-191/97, parr. 61-64, Corte di Giustizia, *Lehtonen e Castors Braine*, cit., parr. 48-50.

²² Così Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 105, secondo periodo.

²³ V. BLACKSHAW, *How ‘special’ Is Sport under EU Law in the Light of the Court of Justice of the European Union’s Recent Decision in the Olivier Bernard Case?*, in *Business law international*, 2011, n. 12(2), pp. 235-246.

ogni altra attività economica²⁴. Più precisamente, nell'ambito sportivo convivono almeno due tipi di regole: da un lato, quelle che disciplinano la pratica sportiva priva di finalità economica; dall'altro lato, quelle che disciplinano l'attività sportiva nella sua dimensione economica, rispetto alle quali lo sport viene identificato come un prodotto (anche di intrattenimento) al pari di altri prodotti analoghi.

In definitiva, il giudice europeo è pienamente consapevole del fatto che l'attività sportiva, anche quando assume rilievo economico, non può essere assimilata *sic et simpliciter* a una normale attività economica. Da ciò deriva la necessaria distinzione tra le regole che disciplinano gli aspetti economici, e come tali assoggettate al diritto europeo, e le regole che riguardano unicamente i profili tecnico-sportivi dello sport, sottratte all'ambito di applicazione della normativa europea. In altri termini, le peculiarità dello sport consentono un'esclusione dell'applicazione del diritto dell'Unione europea solo laddove si faccia unicamente riferimento alle regole dettate da ragioni tecnico-sportive²⁵.

5.2. Conformità alle regole in materia di concorrenza

In secondo luogo, la Corte precisa che, una volta accertata la dimensione economica dell'attività sportiva e la conseguente applicazione del diritto dell'Unione europea, il comportamento delle associazioni deputate alla regolamentazione e/o organizzazione delle competizioni sportive è soggetto alle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza²⁶ e, in particolare, non deve entrare in contrasto con i divieti previsti agli articoli 101 e 102 TFUE rispettivamente in tema di pratiche anticoncorrenziali e di abuso di posizione dominante. Ne deriva, quindi, che le norme emanate dalle associazioni sportive, qualora impongano obblighi ai singoli, devono essere adottate e applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione europea tra cui i principi di non discriminazione e di proporzionalità²⁷.

A tal proposito, la Corte sviluppa un lungo percorso argomentativo finalizzato a provare l'applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE²⁸ al caso oggetto del suo

²⁴ Cfr. A. MASSERA, *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della concorrenza*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2007, n. 1, p. 175-180.

²⁵ Sul punto v. B. NASCIBENE, S. BASTIANON, op. cit., p. 11; S. BASTIANON, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea*, in ID. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Milano, 2012, p. 75.

²⁶ In tal senso, Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen*, causa C-519/04, par. 30-33.

²⁷ Cfr. Corte di Giustizia, *TopFit e Biffi*, cit., par. 60, 65-66. Più in generale si vedano, Corte di Giustizia, *Donà*, cit., par. 14-15, e Corte di Giustizia, *Meca-Medina e Majcen*, cit., par. 26.

²⁸ Occorre ricordare che una stessa condotta può dar luogo a una violazione sia dell'articolo 101 TFUE sia dell'articolo 102 TFUE, anche se essi perseguono obiettivi diversi e hanno ambiti di applicazione diversi. Pertanto, tali articoli possono essere applicabili contemporaneamente qualora siano soddisfatte le rispettive condizioni di applicazione. Di questo avviso, Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 1986, *Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro*, causa 66/86, par. 37; Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2000, *Compagnie maritimes belges transports e altri*, cause C-395/96 e C-396/96, par. 33; Corte di Giustizia, sentenza del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e altri*, causa C-307/18, par. 146. Di conseguenza, questi articoli devono essere interpretati e applicati in modo coerente, rispettando le caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. Cfr. anche, C.E. ZARDINI FILHO, *European Union Competition Law in Sports: Cases and*

sindacato, partendo dall’assunto interpretativo di base che, a differenza dell’articolo 102 TFUE, relativo soltanto al comportamento unilaterale delle imprese che detengono, individualmente o, eventualmente, collettivamente, una posizione dominante, l’articolo 101 TFUE contempla diverse forme di comportamento che hanno in comune il fatto di essere il risultato della collaborazione tra più imprese, ossia gli “accordi tra imprese”, le “pratiche concordate” e le “decisioni di associazioni di imprese”, indipendentemente dalla loro posizione sul mercato ²⁹.

Con il primo passaggio argomentativo, viene confermata la costante giurisprudenza a tenore della quale le associazioni o enti sportivi deputati all’organizzazione e al controllo di un determinato sport, quando ne esercitano un’attività economica connessa offrendo beni o servizi, sono qualificabili come “imprese”³⁰ o come “associazioni di imprese”³¹ ai fini della loro assoggettabilità ai divieti previsti dall’articolo 101 TFUE.

A questo proposito, e al fine di comprendere il ragionamento logico-giuridico della Corte, occorre ricordare innanzitutto che l’articolo 101, par. 1 TFUE ritiene pregiudizievoli al commercio tra Stati membri tutte quelle pratiche anticoncorrenziali (accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate) che hanno per oggetto e per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

L’esame sulla sussistenza di una pratica avente “oggetto” o “effetto” impeditivo è diverso, poiché ciascuna di queste due nozioni è soggetta a un regime giuridico e probatorio diverso³².

Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte³³, la nozione di “oggetto” deve essere interpretata restrittivamente, poiché si riferisce esclusivamente ad alcune forme di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di nocività per la concorrenza tale da far ritenere superfluo l’esame dei loro effetti. Al fine di valutare se una pratica anticoncorrenziale presenti, per sua stessa natura, un grado di nocività per la concorrenza tale da ritenere che, a prescindere dall’effetto, il suo scopo sia quello di impedire, limitare o falsare il mercato, occorre esaminarne il contenuto, il contesto economico e giuridico in cui si inserisce e le finalità che si propone di raggiungere³⁴.

D’altro canto, la nozione di condotta avente “effetto” anticoncorrenziale ricomprende qualsiasi condotta che, anche se priva di un “oggetto” anticoncorrenziale, sia in grado di

Relevant Aspects of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Their Importance and Influence on Sport Managers and Institutions, in *Podium: sport, leisure and tourism review*, 2017, n. 6(4), pp. 392-408.

²⁹ Così, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 116. In tal senso anche Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2000, *Compagnie Maritime Belge Transports e altri/Commissione*, C-395/96 P e C-396/96 P, par. 34-36.

³⁰ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 1° luglio 2008, *Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)*, causa C-49/07, par. 22-23 e 26.

³¹ Così Corte di Giustizia, sentenza del 21 dicembre 2023, *European Superleague Company*, par. 87.

³² v. Corte di Giustizia, *Generics (UK)*, cit., par. 63.

³³ Fra tutte, v. Corte di Giustizia, sentenza del 23 gennaio 2018, *F. Hoffmann-La Roche*, causa C-179/16, par. 78 e Corte di Giustizia, *Generics (UK)*, cit., par. 67.

³⁴ Corte di Giustizia, sentenza dell’11 settembre 2014, *CB c. Commissione*, causa C-67/13 P, par. 53 e Corte di Giustizia, *F. Hoffmann-La Roche*, cit., par. 79.

realizzare un effetto reale o potenziale tale da impedire, limitare o falsare in modo significativo la concorrenza³⁵. A tal fine è necessario esaminare come il “gioco” della concorrenza si sarebbe sviluppato nel quadro reale qualora la pratica concordata non fosse mai esistita³⁶.

Il secondo passaggio argomentativo della Corte si focalizza sulla verifica di compatibilità tra il comportamento delle associazioni sportive detentrici di un potere autorizzativo e il divieto di sfruttamento abusivo della posizione dominante previsto dall’articolo 102 TFUE.

Su questo punto, la Corte argomenta partendo dalla considerazione preliminare – derivante da una costante giurisprudenza – secondo cui l’articolo 102 TFUE, da un lato, si pone l’obiettivo di evitare che venga compromessa la concorrenza a danno dell’interesse generale, delle singole imprese e dei consumatori, reprimendo il comportamento delle imprese in posizione dominante che, restringendo la concorrenza fondata sul merito, possono arrecare un danno diretto ai consumatori, ovvero che, impedendo o distorcendo tale concorrenza, possono arrecare loro un danno indiretto³⁷; dall’altro lato, non mira a impedire che le imprese raggiungano, per merito proprio, una posizione dominante in uno o più mercati, né a garantire che sul mercato rimangano imprese concorrenti meno efficienti di quelle che occupano tale posizione dominante³⁸. Infatti, ad avviso della Corte, la concorrenza basata sul merito può, per definizione, comportare la scomparsa dal mercato o la marginalizzazione dei concorrenti meno efficienti e, quindi, meno interessanti per i consumatori, specialmente per quanto riguarda i prezzi, l’offerta, la qualità o l’innovazione³⁹.

Per questo motivo, l’articolo 102 TFUE impone alle imprese in posizione dominante solo la responsabilità di non compromettere, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e non distorta nel mercato interno, sicché non vieta in sé la presenza di una posizione dominante, ma solo il suo sfruttamento abusivo⁴⁰.

³⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 28 maggio 1998, *Deere c. Commissione*, causa C-7/95 P, par. 77 e Corte di Giustizia, *Generics (UK)*, cit., par. 117.

³⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 30 giugno 1966, *LTM*, Causa 56/65, pag. 360 e Corte di Giustizia, *Generics (UK)*, cit., par. 118.

³⁷ Si vedano, Corte di Giustizia, sentenza del 17 febbraio 2011, *TeliaSonera Sverige*, causa C-52/09, parr. 22 e 24, Corte di Giustizia, sentenza del 27 marzo 2012, *Post Danmark*, causa C-209/10, par. 20, e Corte di Giustizia, sentenza del 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e altri*, causa C-377/20, parr. 41 e 44.

³⁸ Così, Corte di Giustizia, *Post Danmark*, cit., par. 21; Corte di Giustizia, sentenza del 6 settembre 2017, *Intel*, causa C-413/14, par. 133, Corte di Giustizia, *Servizio Elettrico Nazionale*, cit., par. 73.

³⁹ Cfr. Corte di Giustizia, *Post Danmark*, cit., par. 22; Corte di Giustizia, *Intel*, cit., par. 134, Corte di Giustizia, *Servizio Elettrico Nazionale e altri*, cit., par. 45.

⁴⁰ V. Corte di Giustizia, sentenza del 6 dicembre 2012, *AstraZeneca*, causa C-457/10, par. 188. Per poter ritenere, in un caso concreto, che una determinata condotta possa essere qualificata come “sfruttamento abusivo di una posizione dominante”, è necessario, in linea generale, dimostrare che, ricorrendo a mezzi diversi da quelli che disciplinano la concorrenza tra imprese, sulla base del merito, la condotta abbia un effetto reale o potenziale di restringere la concorrenza escludendo dal mercato imprese concorrenti altrettanto efficaci (cfr. Corte di Giustizia, *Post Danmark*, cit., punto 25), ovvero impedendone lo sviluppo in tali mercati. Va osservato che tali mercati possono essere sia quelli in cui è detenuta la posizione dominante, sia quelli collegati in cui un comportamento del genere può produrre effetti reali o potenziali (cfr. in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza del 14 novembre 1996, *Tetra Pak c. Commissione*, causa

Viene così confermato il principio secondo cui possono essere qualificati come “sfruttamento abusivo di una posizione dominante” anche quei comportamenti (dimostrati) che hanno come effetto reale o potenziale, ovvero come oggetto, quello di impedire in via preventiva – mediante la predisposizione di barriere all’ingresso o attraverso altre misure ostruzionistiche – che imprese potenzialmente concorrenti possano anche solo accedere a quel mercato⁴¹.

Ad ogni modo, la Corte si preoccupa di confermare la propria giurisprudenza⁴² a tenore della quale le associazioni responsabili di una disciplina sportiva, come la FIFA e l’UEFA, possono adottare, applicare e garantire il rispetto di norme relative sia all’organizzazione e allo sviluppo delle competizioni internazionali sia alla loro previa autorizzazione e alla partecipazione di società e giocatori di calcio professionistici.

Infatti, lo sport del calcio, che riveste una notevole importanza sociale e culturale nell’Unione⁴³ nonché assume un forte impatto mediatico, si caratterizza, da un lato, per il fatto di dare luogo all’organizzazione di numerose competizioni a livello europeo e nazionale alle quali può partecipare un numero molto elevato di club e giocatori; dall’altro lato (come in altri sport) per il fatto che la partecipazione a tali competizioni è riservata a squadre che hanno ottenuto determinati risultati sportivi attraverso il confronto e la progressiva eliminazione di altre squadre.

Di conseguenza, lo sport del calcio è essenzialmente basato sul merito sportivo, che può essere garantito solo se tutte le squadre partecipanti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee che garantiscano una certa parità di opportunità⁴⁴.

Sicché, la Corte, in linea con la sua pregressa giurisprudenza, afferma che “[e]stas diferentes características específicas permiten considerar que es legítimo someter la organización y el desarrollo de las competiciones internacionales de fútbol profesional a normas comunes destinadas a garantizar la homogeneidad y la coordinación de estas competiciones dentro de un calendario global y, en términos más generales, a promover, de forma adecuada y efectiva, la celebración de competiciones deportivas basadas en la igualdad de oportunidades y en el mérito. Asimismo, es legítimo cerciorarse del respeto de estas normas comunes mediante normas como las adoptadas por la FIFA y la UEFA en lo que se refiere a la autorización previa de dichas competiciones y a la participación de los clubes y de los jugadores en las mismas”⁴⁵.

Ne deriva, quindi, che nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche derivate dalla pratica di questo sport, qualora le norme di previa autorizzazione e partecipazione siano legittime, né l’adozione di tali norme né la loro

C-333/94 P, par. 25-27; Corte di Giustizia, sentenza del 17 febbraio 2011, *TeliaSonera Sverige*, Causa C-52/09, par. 84-86, e Corte di Giustizia, *Servizio Elettrico Nazionale*, cit., par. 76).

⁴¹ Cfr., Corte di Giustizia, *Generics (UK)*, cit., par. 154-157; *ad abundantiam*, si vedano, Corte di Giustizia, sentenza del 10 dicembre 1991, *Merci convenzionali porto di Genova*, causa C-179/90, par. 14; sentenza del 13 dicembre 1991, *GB-Inno-BM*, causa C-18/88, par. 17-19 e 24.

⁴² Si vedano, Corte di Giustizia, sentenza *Deliège*, cit., par. 67-68; sentenza *TopFit e Biffi*, cit., par. 52 e 60; sentenza *Bosman*, cit., par. 81-83.

⁴³ Così, sentenza *Bosman*, cit., par. 106 e sentenza *Olympique Lyonnais*, cit., par. 40.

⁴⁴ In tal senso, Corte di Giustizia, sentenza *European Superleague Company*, cit., par. 143.

⁴⁵ Così, Corte di Giustizia, sentenza *European Superleague Company*, cit., par. 144.

applicazione possono essere qualificate, in linea di principio e in generale, come “sfruttamento abusivo di una posizione dominante”.

Ciononostante, secondo la Corte, nessuna delle caratteristiche specifiche del calcio professionistico consente di ritenere legittima l’adozione e, ancor più, l’applicazione di regole di autorizzazione preventiva e di partecipazione che, in termini generali, pur conferendo all’organizzazione un potere di impedire l’ingresso sul mercato di qualsiasi impresa concorrente, non sono accompagnate da limiti, obblighi e controlli idonei ad escludere il rischio di sfruttamento abusivo di una posizione dominante e che, più in particolare, non sono soggette a criteri materiali e regole procedurali che consentono di garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio; con la conseguenza di incorrere in una violazione dell’articolo 102 TFUE.

5.3. Rispetto delle libertà fondamentali

In terzo luogo, la Corte esamina il rapporto tra le norme in tema di autorizzazione preventiva e limitazione all’accesso alle competizioni e la tutela delle libertà fondamentali previste dai Trattati.

A questo riguardo, la Corte, forte della sua lunga e radicata giurisprudenza, non manifesta alcun dubbio sul fatto che gli articoli 45 TFUE e 56 TFUE possono essere applicati alle norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare l’impiego o la prestazione di servizi dei giocatori professionisti o semiprofessionisti e, più in generale, alle norme che, senza disciplinare formalmente tale impiego o prestazione di servizi, hanno un’incidenza diretta su tale impiego o prestazione di servizi⁴⁶.

Senonché, costituiscono eccezione alla regola di cui agli articoli 45 TFUE e 56 TFUE, quelle norme che disciplinano l’esclusione di giocatori stranieri dalla composizione delle squadre impegnate nelle competizioni nazionali o che disciplinano i criteri di classificazione negli sport individuali, poiché – sebbene riguardino l’impiego e la prestazione dei giocatori – possono essere considerate al di fuori di qualsiasi attività economica⁴⁷.

Con riguardo al gioco del calcio, è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte che anche le norme adottate da FIFA e UEFA per regolare la partecipazione delle società calcistiche professionistiche e dei giocatori alle competizioni internazionali di calcio per club rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in tema di tutela delle libertà fondamentali. Infatti, sebbene tali norme non disciplinino formalmente, a seconda dei casi, le condizioni di lavoro o la prestazione di servizi dei giocatori o le condizioni per la prestazione di servizi o, più in generale, l’esercizio dell’attività economica delle società calcistiche professionistiche, si deve ritenere che comunque vi abbiano un impatto diretto,

⁴⁶ cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 12 aprile 2005, *Simutenkov*, causa C-265/03, par. 32.

⁴⁷ Si veda, Corte di Giustizia, sentenza dell’11 aprile 2000, *Delière*, cause C-51/96 e C-191/97, parr. 43-44, 63-64 e 69.

poiché incidono necessariamente sulla possibilità per i giocatori e le società di partecipare alle competizioni⁴⁸.

Ne deriva che, quando un’attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell’attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, essa ricade in particolare nell’ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE o 56 TFUE⁴⁹.

Tali disposizioni non riguardano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si estendono anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi⁵⁰.

Ciononostante, la Corte ha ribadito che i divieti sanciti da queste disposizioni non riguardano le regole che vertono su questioni che interessano esclusivamente la pratica sportiva *strictu sensu* intesa che, come tale, è estranea all’attività economica⁵¹. Senonché tale restrizione dell’ambito d’applicazione di dette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico. Pertanto, essa non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito d’applicazione del Trattato⁵².

Ne consegue che nel caso in cui l’esercizio dell’attività sportiva debba essere valutato alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori o alla libera prestazione dei servizi, occorrerà verificare se le norme che disciplinano detta attività soddisfino i presupposti per l’applicazione degli artt. 45 TFUE e/o 56TFUE, cioè non costituendo così restrizioni vietate da tali articoli⁵³.

5.4. I profili di giustificazione

Infine, la Corte ribadisce anche l’ambito di intervento dei profili di giustificazione che vengono in rilievo in presenza di comportamenti restrittivi finalizzati al perseguimento di obiettivi legittimi⁵⁴.

Con riferimento ai profili della concorrenza, viene in rilievo l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a tenore del quale qualsiasi pratica contraria al divieto di cui precedente paragrafo 1, TFUE – e per estensione analogica anche una condotta di abuso di posizione dominante⁵⁵ – può beneficiare di un’esenzione dal divieto quando soddisfa contemporaneamente tutte le condizioni ivi stabilite con un sufficiente grado di

⁴⁸ Si veda, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 91.

⁴⁹ v., in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza *Walrave*, cit., par. 5; sentenza *Donà*, cit., par. 12; sentenza *Bosman*, cit., par. 73.

⁵⁰ Sul punto, v. Corte di Giustizia, sentenza *Deliège*, cit., par. 47; sentenza *Lehtonen e Castors Braine*, cit., par. 35.

⁵¹ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza *Walrave*, cit., par. 8.

⁵² In tal senso, Corte di Giustizia, sentenza *Bosman*, cit., par. 76; sentenza *Deliège*, par. 43; sentenza *Donà*, par. 14-15.

⁵³ v. Corte di Giustizia, *Deliège*, cit., par. 60.

⁵⁴ In tal senso, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., parr. 105-106. Si vedano anche sentenza *Bosman*, cit., parr. 98-104; sentenza *Deliège*, cit., parr. 61-64; sentenza *Lehtonen e Castors Braine*, cit., parr. 48-50.

⁵⁵ Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 201.

probabilità⁵⁶. I principi giurisprudenziali affermati dalla Corte in tema di esenzioni ai sensi dell'articolo 101, par. 3, TFUE trovano applicazione (ovviamente previo adeguato adattamento) anche alle condotte di abuso di posizione dominante vietate dall'articolo 102 TFUE⁵⁷.

A questo riguardo, la Corte conferma il principio giurisprudenziale secondo cui non ogni pratica che limiti la libertà d'azione delle imprese rientra nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 101, par. 1, TFUE.

L'esame del contesto economico e giuridico nel quale alcune di queste pratiche si inseriscono può portare a concludere, in primo luogo, che queste siano giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale che non siano, di per sé, anticoncorrenziali; in secondo luogo, che i mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi siano realmente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche se si concludesse che tali mezzi hanno l'effetto intrinseco di restringere o falsare, almeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non andrebbe oltre lo "strettamente necessario".

I requisiti indicati in tale criterio giurisprudenziale possono essere applicati, in particolare, ad accordi o decisioni che assumono la forma di regole adottate da un'associazione, come quelle di carattere professionale o sportivo, al fine di raggiungere determinati obiettivi di carattere etico o deontologico e, più in generale norme generali, per regolare l'esercizio di un'attività professionale, a condizione che l'associazione in questione dimostri il possesso dei requisiti appena richiamati⁵⁸.

Senonché, per ammissione della stessa Corte, il suddetto criterio giurisprudenziale non è applicabile a quei comportamenti che violano per la loro stessa natura l'articolo 102 TFUE, indipendentemente sia dal fatto che provengano o meno da un'associazione sportiva (o professionale) sia dagli obiettivi legittimi di interesse generale che potrebbero essere invocati⁵⁹.

Ciò in considerazione del fatto che, da un lato, non sono determinanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE, sia l'assenza di un'intenzione soggettiva di impedire, limitare o falsare la concorrenza sia il perseguimento di obiettivi potenzialmente legittimi; dall'altro lato, gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati e applicati in modo coerente, poiché il suddetto criterio giurisprudenziale non può essere applicato anche in riferimento a condotte che, "*lejos de limitarse a tener por «efecto» inherente restringir, cuando menos potencialmente, la competencia limitando la libertad de acción de determinadas empresas, presentan para esa competencia un grado de nocividad que permite considerar que tienen por su propio «objeto» impedir,la,*

⁵⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, *GlaxoSmithKline Services*, cause C-501/06, C-513/06, C-515/06 e C-519/06, par. 95.

⁵⁷ Sul punto, si vedano, Corte di Giustizia, sentenza *Post Danmark*, cit., parr. 40-41 e sentenza *Servizio Elettrico Nazionale*, cit., parr. 46 e 86.

⁵⁸ In questo senso, Corte di Giustizia, sentenza del 19 febbraio 2002, *Wouters e altri*, causa C-309/99, par. 97; sentenza *Meca-Medina e Majcen*, cit., parr. 42-48; Corte di Giustizia, sentenza del 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, causa C-1/12, parr. 93, 96-97.

⁵⁹ Così, Corte di Giustizia, sentenza *MOTOE*, cit., par. 53.

restringirla o falsearla”⁶⁰. Pertanto, tale criterio sarà applicabile solo qualora venga preliminarmente accertato che il comportamento non abbia quale proprio “oggetto” quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza⁶¹.

Sicché, qualsiasi pratica anticoncorrenziale o condotta di abuso di posizione dominante può beneficiare del regime di esenzione solo quando soddisfa cumulativamente tutti i requisiti stabiliti a tal fine dall’articolo 101, par. 3, TFUE, che risultano più rigorosi di quelli individuati dalla giurisprudenza e sopra enunciati⁶².

In primo luogo, occorre dimostrare con un sufficiente grado di probabilità⁶³, che la condotta oggetto di verifica consenta aumenti di efficienza, contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o servizi, ovvero promuova il progresso tecnico o economico. In secondo luogo, deve essere dimostrato che una parte equa del beneficio derivante da questi incrementi di efficienza sia riservata ai consumatori. In terzo luogo, la condotta non deve imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per il conseguimento di tali incrementi di efficienza. In quarto luogo, la condotta non deve dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi.

In tema di tutela delle libertà fondamentali, invece, le misure capaci di ostacolarne l’esercizio possono essere “esentate” dai divieti previsti nei Trattati quando (i) perseguono uno scopo legittimo compatibile con i Trattati, (ii) sono applicate in modo non discriminatorio; (iii) sono giustificate da primarie ragioni di pubblico interesse, (iv) sono idonee ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo che perseguono; (v) non vanno oltre ciò che è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo⁶⁴.

In altri termini, richiamando i principi di esenzione dai divieti previsti dal Trattato, la Corte non esclude a priori l’impiego di misure di origine non statale⁶⁵ capaci di ostacolare la libertà di circolazione quando viene dimostrato che la loro adozione è giustificata da un legittimo obiettivo di interesse generale la cui natura è non puramente economica e, in

⁶⁰ Così, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 186.

⁶¹ In tal senso, Corte di Giustizia, sentenza *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, cit., par. 69; sentenza del 4 settembre 2014, *API e altri*, cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, par. 49 e sentenza del 23 novembre 2017, *CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International*, cause C-427/16 e C-428/16, par. 51, 53, 56-57.

⁶² Corte di Giustizia, sentenza dell’11 luglio 1985, *Remia*, causa 42/84, par. 38; sentenza dell’11 settembre 2014, *MasterCard*, causa C-382/12, par. 230.

⁶³ Sul requisito del sufficiente grado di probabilità, si veda Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, *GlaxoSmithKline Services e a. c. Commissione e a.*, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, par. 95.

⁶⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 31 marzo 1993, *Kraus*, causa C-19/92; sentenza del 30 novembre 1995, *Gebhard*, causa C-55/94. In dottrina v. M. CONDINANZI, B. NASCIBENE, *La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generali*, in A. TIZZANO (a cura di), *Il diritto privato dell’Unione europea*, Tomo I, Torino, 2006, p. 359 i quali rilevano che “l’identificazione degli interessi rilevanti è avvenuta per via giurisprudenziale e la casistica è ormai piuttosto ampia, sostanzialmente riconducibile alle deroghe alla libertà di circolazione delle merci riconosciute dall’art. 30 nella lettura che di tale norma ha dato la giurisprudenza della Corte”.

⁶⁵ Come nel caso delle misure di origine statale, ovviamente spetta a chi adotta le misure di origine non statale dimostrare che i requisiti di giustificazione sono soddisfatti. Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 21 gennaio 2019, *Commissione c. Cipro*, C-515/14, par. 54; sentenza del 18 giugno 2020, *Commissione c. Ungheria (Trasparenza associativa)*, causa C-78/18, par. 77.

secondo luogo, quando viene rispettato il principio di proporzionalità, tale da rendere idonee quelle misure volte a garantire il raggiungimento dell'obiettivo e il non superamento della soglia dello "strettamente necessario"⁶⁶.

Va ricordato che i principi in tema di esenzione applicati in tema di libertà fondamentali possono trovare altrettanta applicazione anche in materia di concorrenza, in virtù di un procedimento analogico sancito dalla stessa Corte⁶⁷, che li ritiene impiegabili in aggiunta a quelli strettamente riferibili alla tematica concorrenziale, sopra enunciati, e quindi sommandosi ai requisiti giurisprudenziali in tema di legittimità di pratiche o condotte verosimilmente anticoncorrenziali o abusive di posizione dominante, nonché – trattandosi comunque di criteri di esenzione – financo, ai requisiti indicati dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

6. I profili innovativi: a) natura anticoncorrenziale delle misure di autorizzazione preventiva

Il percorso argomentativo intrapreso dalla Corte, finalizzato a tracciare il quadro giuridico della controversia attraverso una costante conferma dei principi elaborati in sede giurisprudenziale, ha generato diverse conclusioni innovative e dalla portata storica che pongono la sentenza in esame come una nuova pietra miliare (al pari della Sentenza *Bosman*) per la regolamentazione della dimensione economica del gioco del calcio.

In primo luogo, è stato affermato che le norme di un'associazione sportiva, con cui si prevede l'esercizio di poteri relativi all'autorizzazione preventiva di competizioni sportive la cui organizzazione e il cui sfruttamento commerciale⁶⁸ costituiscono

⁶⁶ Si vedano al riguardo, Corte di Giustizia, sentenza *Bosman*, cit., par. 104; sentenza *TopFit e Biffi*, cit., par. 48. Per quanto riguarda, più specificamente, il requisito relativo all'idoneità di tali misure, va ricordato che esse possono essere considerate adeguate a garantire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato solo se rispondono realmente allo sforzo per raggiungerlo in modo coerente e sistematico. Così, Corte di Giustizia, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International*, cit., par. 61; sentenza del 6 ottobre 2020, *Commissione c. Ungheria (Istruzione superiore)*, causa C-66/18, par. 178.

⁶⁷ Così Tribunale, sentenza del 30 settembre 2004, *Meca Medina e Majcen*, causa T-313/02, par. 42 ove si stabilisce che "i principi desunti dalla giurisprudenza, in materia di applicazione ai regolamenti sportivi delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, sono ugualmente validi per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Infatti, la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all'attività economica, con la conseguenza che, secondo la Corte, esso non ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 39 e 49 Trattato CE [ora artt. 45 e 56 TFUE], significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE [ora artt. 101 e 102 TFUE]. Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell'ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma riguardi l'aspetto economico che l'attività sportiva può rivestire, ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 e 49 Trattato CE [ora artt. 45 e 56 Trattato FUE] che degli artt. 81 CE ed 82 CE [ora artt. 101 e 102 TFUE] e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni ed essere oggetto della procedura di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE [ora artt. 101 e 102 TFUE]".

⁶⁸ Tali diverse attività economiche di organizzazione di competizioni sportive, di commercializzazione dell'evento sportivo, di radiodiffusione e di pubblicità sono peraltro complementari o interconnesse, come la Corte ha già dichiarato. Cfr. Corte di Giustizia, sentenza *Deliège*, cit., parr. 56-57; sentenza *MOTOE*, cit., par. 33.

un’attività economica per le imprese/club che le praticano o che intendono praticarle, sono soggette alle disposizioni del TFUE relative al diritto della concorrenza⁶⁹. Sicché tali associazioni possono essere qualificate come “imprese” o “associazioni di imprese” ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE e/o le loro norme principalmente come “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

In merito alla lamentata natura anticoncorrenziale delle condotte assunte da FIFA e UEFA, ritenuti non sussistenti i requisiti di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha affermato che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE “deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di un’associazione di imprese avente ad oggetto l’impedimento della concorrenza il fatto che le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, e che esercitano parallelamente varie attività economiche connesse all’organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino, direttamente o tramite le associazioni calcistiche nazionali che ne fanno parte, norme che subordinano la creazione, sul territorio dell’Unione, da parte di un’impresa terza, di una nuova competizione calcistica per club alla sua autorizzazione preventiva e che controllano la partecipazione delle società calcistiche professionistiche e dei giocatori a tale competizione, a pena di sanzioni, senza che questi diversi poteri siano soggetti a criteri materiali e a norme procedurali che consentano di garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità”⁷⁰.

Sul punto, ad avviso della Corte, “*en la medida en que las normas de autorización previa de las competiciones internacionales de fútbol de clubes vayan acompañadas de normas relativas a la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en las mismas y a las sanciones con las que se puede castigar esa participación, debe añadirse que resulta evidente que estas pueden reforzar el objeto contrario a la competencia inherente a todo mecanismo de autorización previa que no lleve aparejados límites, obligaciones y un control que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, preciso y no discriminatorio. En efecto, estas normas refuerzan la barrera a la entrada resultante de tal mecanismo, al impedir a cualquier empresa organizadora de una competición potencialmente competidora valerse eficazmente de los recursos disponibles en el mercado, esto es, los clubes y los jugadores, ya que estos últimos se exponen, en caso de participación en una competición que no haya obtenido la autorización previa de la FIFA y de la UEFA, a sanciones que, como se ha señalado en el apartado 148 de la presente sentencia, no están sujetas a ningún criterio material ni a ninguna regla de procedimiento que pueda garantizar su carácter transparente, objetivo, preciso, no discriminatorio y proporcionado*”⁷¹.

Per quanto concerne i profili dell’abuso della posizione dominante, la Corte ha sostenuto che quando un’impresa ha la facoltà (attribuitagli dallo Stato membro in cui opera) di determinare le condizioni di accesso al mercato per altre imprese potenzialmente concorrenti attraverso una decisione di autorizzazione preventiva o di rifiuto di tale

⁶⁹ Si veda, in tal senso, Corte di Giustizia, *MOTOE*, cit., par. 28.

⁷⁰ Così, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., punto 2 del dispositivo.

⁷¹ Così, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 177.

accesso, questa facoltà, per non violare l'articolo 102 TFUE (interpretato in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE) deve essere soggetta a criteri materiali trasparenti, chiari e precisi⁷².

Pertanto, l'esercizio della suddetta facoltà deve essere sottoposto a regole procedurali trasparenti e non discriminatorie relative, in particolare, alle condizioni di accessibilità. In altri termini, le condizioni stabilite non devono danneggiare le imprese potenzialmente concorrenti, impedendo loro un effettivo accesso al mercato, ovvero la produzione e/o lo sviluppo di prodotti o servizi alternativi.

Ad avviso della Corte, le esigenze di trasparenza e non discriminazione diventano ancor più necessarie quando l'impresa assume una posizione dominante non in virtù di un conferimento statale del potere limitativo, bensì sulla base di una decisione interna e autonoma (come avviene per le associazioni sportive titolari di poteri di *governance*) e, pertanto, si trova (attraverso poteri normativi, autorizzativi, di controllo e sanzionatori) nella capacità di impedire alle imprese potenzialmente concorrenti di accedere al proprio mercato di riferimento⁷³. Pertanto, tale facoltà deve necessariamente essere soggetta a limiti e obblighi chiari e ben definiti, nonché a un effettivo controllo al fine di scongiurare il rischio di sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

In virtù di quanto sopra, nel contesto relativo alla *governance* del calcio europeo e mondiale viene in evidenza che le norme di FIFA e UEFA in materia di autorizzazione preventiva (e le relative sanzioni), ancorché possano ritenersi legittime in linea di principio, assumono però profili di contrarietà all'art. 102 TFUE, e quindi costituiscono abuso di posizione dominante, poiché le procedure decisionali e sanzionatorie non sono ispirate ai criteri materiali e a regole che ne garantiscano il carattere trasparente, obiettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato, che vengono richieste dal giudice europeo per valutarne la legittimità anche sostanziale⁷⁴, né tantomeno sono assoggettate a forme di vigilanza.

A tal riguardo, la Corte sostiene che diventa irrilevante l'accertamento dell'assenza di un monopolio legale in capo a FIFA e UEFA con conseguente teorica possibilità per le società concorrenti di creare nuove competizioni non soggette alle loro regole, poiché è invece evidente la sussistenza di una posizione dominante di FIFA e UEFA sul mercato dell'organizzazione e commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali per club.

Pertanto, risulta impossibile, nella situazione contingente, creare in modo sostenibile una competizione al di fuori del loro "ecosistema", visto il controllo che tali organizzazioni esercitano, direttamente o attraverso le federazioni calcistiche nazionali che ne fanno parte, sui club, sui giocatori e su altri tipi di competizioni, come quelle organizzate a livello nazionale.

⁷² Questi criteri devono essere idonei a garantire l'esercizio non discriminatorio di tale facoltà e consentire un controllo effettivo (si veda, Corte di Giustizia, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, cit., par. 99).

⁷³ V. Corte di Giustizia, *GB-Inno-BM*, cit., par. 20.

⁷⁴ Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., parr. 134-138, 147-148.

Con riferimento all’á natura trasparente e non discriminatoria delle misure, la Corte si preoccupa di precisare che, “*para que pueda considerarse que normas de autorizaci3n previa de competiciones deportivas y de participaci3n en estas competiciones, como las que son objeto del litigio principal, est3n sujetas a criterios materiales transparentes, objetivos y precisos y a reglas de procedimiento transparentes y no discriminatorias que no obstaculicen un acceso efectivo al mercado, es necesario, en particular, que estos criterios y estas reglas se hayan dado a conocer, de forma accesible, con anterioridad a cualquier aplicaci3n de dichas normas. Asimismo, para que dichos criterios y reglas puedan considerarse no discriminatorios, es preciso —habida cuenta, en particular, del hecho de que entidades como la FIFA y la UEFA ejercen ellas mismas diferentes actividades econ3micas en el mercado al que se refieren sus normas de autorizaci3n previa y de participaci3n— que no supediten la organizaci3n y la comercializaci3n de terceras competiciones y la participaci3n de los clubes y de los jugadores en las mismas a exigencias que, o bien sean diferentes de las aplicables a las competiciones organizadas y comercializadas por la entidad con capacidad decisoria, o bien, siendo id3nticas o similares, resulten en la pr3ctica de imposible o excesivamente dif3cil cumplimiento para una empresa que no tenga la misma condici3n de asociaci3n o que no disponga de las mismas facultades que esta entidad y que se encuentre, en consecuencia, en una situaci3n diferente de la de esta*”⁷⁵.

7. Segue: b) contrariet3 alla libera prestazione dei servizi

Nella sentenza oggetto di analisi, la Corte ha concentrato la propria attenzione solo sull’esame dell’articolo 56 TFUE⁷⁶, ritenendo che le norme FIFA e UEFA oggetto di contenzioso riguardino prevalentemente la libera prestazione dei servizi⁷⁷.

A parere della Corte, l’articolo 56 TFUE (che instaura la libera prestazione dei servizi a vantaggio sia dei prestatori sia dei destinatari di tali servizi) osta a qualsiasi misura che, pur essendo applicabile indistintamente, possa ostacolare l’esercizio di tale libert3 vietando, ostacolando o riducendo in maniera rilevante l’attivit3 di questi prestatori in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti⁷⁸.

Tale assunto trova conferma proprio nella controversia in esame poich3 le norme FIFA e UEFA non sembrano essere assoggettate a criteri materiali e regole procedurali che ne garantiscono il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, e per tale motivo configurano una forma di controllo discrezionale sulla possibilit3 per

⁷⁵ Cos3, Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 151.

⁷⁶ La Corte di Giustizia pu3 limitare, in linea di principio, il suo esame alla libert3 principalmente interessata quando tale misura risulta preponderante rispetto ad altre libert3 sottoposte al suo esame; rif.: Corte di Giustizia, sentenza dell’8 settembre 2009, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International*, Causa C-42/07, par. 47; sentenza del 7 settembre 2022, *Cilevi3s e altri*, causa C-391/20, parr. 50-51.

⁷⁷ Corte di Giustizia, sentenza *Cilevi3s*, cit., par. 53.

⁷⁸ In questo senso, Corte di Giustizia, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International*, cit., par. 51; sentenza del 3 marzo 2020, *Google Ireland*, causa C-482/18, parr. 25-26.

qualsiasi società terza (anche sportiva) sia di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche per club nel territorio dell'Unione, sia di partecipare a tali competizioni sia, come effetto secondario, di fornire servizi connessi all'organizzazione o commercializzazione delle competizioni⁷⁹.

In altri termini, la Corte ha sostenuto in maniera chiara che le norme oggetto del suo sindacato non si limitano semplicemente a ostacolare o a rendere meno interessanti le diverse attività economiche in questione, bensì le impediscono, limitando l'accesso di chiunque voglia iniziare ad esercitarle⁸⁰.

Sicché, appare al di fuori di ogni dubbio che le norme FIFA e UEFA, che limitano la possibilità di organizzare nuovi eventi calcistici e prevedono l'erogazione di sanzioni per club e giocatori che vi partecipino, costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall'articolo 56 TFUE.

Come per l'ambito della concorrenza, anche in tema di libertà la Corte ritiene che l'adozione di norme relative all'autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club e alla partecipazione delle società calcistiche di calcio professionistico e dei giocatori a tali competizioni può essere giustificata, in linea di principio, da obiettivi di interesse generale consistenti nel garantire, da un lato, che l'organizzazione delle competizioni avvenga nel rispetto dei principi, valori e regole del gioco del calcio professionistico (in particolare i valori dell'apertura, del merito e della solidarietà), dall'altro lato che tali competizioni vengano integrate, in modo materialmente omogeneo e temporalmente coordinato, nel "sistema organizzato" di competizioni nazionali, europee e internazionali che caratterizza questo sport⁸¹.

Tuttavia, la Corte precisa che gli obiettivi di interesse generale non possono comunque giustificare l'adozione di norme limitative quando i loro processi decisionali non sono soggetti ai più generali criteri materiali e alle norme procedurali che ne garantiscano il carattere trasparente, obiettivo, preciso e non discriminatorio.

Infatti, affinché un regime di autorizzazione preventiva come quello previsto dalla normativa UEFA e FIFA possa ritenersi giustificato, esso deve in ogni caso basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori conosciuti in anticipo, allo scopo di impedire che l'autorità munita del potere autorizzativo possa farne un uso arbitrario⁸².

In conclusione, la Corte stabilisce chiaramente che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che "osta a una normativa secondo la quale le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, e che esercitano parimenti, diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni subordina ad autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell'Unione, di una società terza di competizioni calcistiche per club e controlla la partecipazione delle società di calcio

⁷⁹ Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 248.

⁸⁰ Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 249. Si vedano, inoltre, Corte di Giustizia, sentenza del 10 marzo 2009, *Hartlauer*, Causa C-169/07, par. 34; sentenza dell'8 giugno 2023, *Prestige e Limousine*, Causa C-50/21, par. 62.

⁸¹ Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 253.

⁸² Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 255; sentenza del 22 gennaio 2002, *Canal Satélite Digital*, causa C-390/99, par. 35.

professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, sotto pena di sanzioni, quando tali norme sono non soggetti a criteri materiali e norme procedurali che ne garantiscano il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato”⁸³.

8. Riflessioni conclusive

A ridosso della pubblicazione della sentenza è ancora difficile trarre delle conclusioni relative alla reale portata degli effetti che ne deriveranno⁸⁴. Ad ogni modo, è possibile tracciare sin d’ora alcune considerazioni.

In primo luogo, se da un lato l’effetto di “liberalizzazione” del mercato delle competizioni calcistiche può essere accolto in senso trionfalistico da chi vuole spezzare il monopolio di UEFA e FIFA, dall’altro lato occorre essere cauti nel sostenere che lo stesso effetto liberalizzante potrà riguardare la partecipazione dei club. Infatti, a questo particolare riguardo, non va dimenticato quanto già indicato nell’introduzione, ossia che i club calcistici, quasi tutti operanti sotto forma di impresa, rimangono legati ai vincoli derivanti dall’affiliazione alla propria federazione nazionale che, in alcuni casi (come in Italia), è inserita all’interno di un sistema di controllo pubblico.

Ovviamente, il vincolo di affiliazione, avvenendo su base volontaristica del club di aderire alla propria federazione nazionale, determina tutta una serie di diritti, obblighi, doveri e limiti, che il club dichiara di accettare e di cui è consapevole, tra cui proprio quello di competere in via esclusiva (salvo autorizzazione dell’ente affiliante) nelle manifestazioni organizzate sotto la sua egida. Federazioni nazionali che, a loro volta, sono affiliate a UEFA e FIFA a seconda della dimensione territoriale delle manifestazioni sportive. Sicché, il rapporto tra UEFA e FIFA, da un lato, e club, dall’altro, è di tipo indiretto, poiché tali associazioni sportive hanno un “potere” sui club in quanto questi ultimi sono affiliati alle federazioni nazionali che ne costituiscono la componente associativa.

Ne deriva che, se le norme limitative di UEFA e FIFA possono effettivamente distorcere il mercato e limitare le libertà garantite dai Trattati, qualche dubbio viene sulla eventuale incompatibilità al diritto dell’Unione europea di norme analoghe presenti negli

⁸³ Corte di Giustizia, *European Superleague Company*, cit., par. 257.

⁸⁴ L’impatto della sentenza in esame deve essere valutato unitamente ad altre due sentenze coeve, ossia Corte di Giustizia, sentenza del 21 dicembre 2023, *International Skating Union c. Commissione*, causa C-124/21 P e sentenza del 21 dicembre 2023, *Royal Antwerp Football Club*, causa C-680/21, con cui la Corte ha ridefinito i parametri del diritto e della policy sportiva dell’UE. Sul tema, si vedano fra tanti, A. POWELL, C. COUSE, *Justifying indirectly discriminatory restrictions: can European football’s home-grown players rules withstand the proportionality test?*, in *International Sports Law Journal*, 4 marzo 2024, <https://doi.org/10.1007/s40318-024-00262-z>; S. WEATHERILL, *The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law*, in *International Sports Law Journal*, 4 marzo 2024, <https://doi.org/10.1007/s40318-024-00265-w>; L. O’LEARY, *ISU, Royal Antwerp, European Superleague & employment relations in sport*, in *The International Sports Law Journal*, 27 febbraio 2024, <https://doi.org/10.1007/s40318-024-00266-9>; J. ZGLINSKI, *Can EU competition law save sports governance?*, in *International Sports Law Journal*, 14 febbraio 2024, <https://doi.org/10.1007/s40318-024-00258-9>.

statuti delle federazioni nazionali, atteso che in tale ambito spesso i poteri limitativi sono direttamente riconosciuti da provvedimenti statali ovvero sono assoggettati al controllo di autorità pubbliche di vigilanza (come ad esempio per la FIGC italiana) e come tali rispettano (almeno formalmente) i criteri materiali e le regole di procedura richieste per far valere l'esenzione dai divieti di cui agli articolo 101 e 102 TFUE⁸⁵.

Inoltre, emerge un'importante differenza tra la *governance* del calcio a livello internazionale (continentale e mondiale) e quella a livello nazionale. Mentre a livello internazionale è stato accertato che le attività regolatorie e quelle organizzative delle competizioni sono concentrate nello stesso ente (UEFA o FIFA), con le conseguenze tracciate dalla sentenza in esame, a livello nazionale invece le federazioni nazionali sono deputate principalmente alla funzione regolatoria, mentre le leghe sono deputate principalmente alla funzione organizzativa.

È evidente che a livello nazionale, dove in molti casi vi è anche un sistema di controllo pubblico, la *governance* del calcio è strutturata per soddisfare il duplice obiettivo di evitare un conflitto di interessi all'interno dell'ente di vertice e di garantire regole procedurali chiare, trasparenti e non discriminatorie.

Al contrario, come è stato evidenziato dalla stessa Corte, la *governance* internazionale è orientata a un accentramento di tutte le funzioni nell'unico ente di vertice (FIFA o UEFA a seconda della rilevanza territoriale), da cui deriva un chiaro conflitto di interesse nel momento in cui lo stesso organo dotato di poteri regolatori ha altresì una posizione dominante nell'ambito dello sfruttamento economico delle competizioni che organizza.

In secondo luogo, occorre porre attenzione sul fatto che la Corte si preoccupa di chiarire, da un lato, che il suo sindacato è limitato a una verifica generale di compatibilità tra la normativa UEFA e FIFA contestata e le norme europee in tema di concorrenza e libertà, senza entrare nel merito della legittimità o meno dell'iniziativa della ESL di creare la Super League; dall'altro lato che la stessa Super League non è automaticamente autorizzata a seguito di tale sentenza.

⁸⁵ A questo riguardo, si ritiene opportuno spendere alcune parole sull'applicabilità delle norme in tema di concorrenza anche agli Stati. In tale prospettiva s'inserisce l'articolo 106, co. 1, TFUE, norma chiave in materia di intervento e regolazione pubblica dell'economia, in quanto "nell'enunciare il principio di uguaglianza, ai fini dell'applicazione delle regole del Trattato, tra imprese pubbliche ed imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, da un lato, ed imprese private, dall'altro" trasferisce "sul piano della regolamentazione dell'intervento pubblico nell'economia, il principio cardine del diritto UE, enunciato nell'articolo 345 TFUE, della neutralità dell'Unione rispetto al regime di proprietà esistente negli Stati membri" (cfr. D. GALLO, *I servizi di interesse economico generale. Stato, Mercato e Welfare nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2010, p. 98). In via generale, quindi, la creazione di monopoli da parte degli Stati, anche mediante l'attribuzione di diritti esclusivi, risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione poiché lo stesso articolo 106, co. 1, TFUE ne presuppone l'esistenza e sembra quindi riconoscerne la legittimità (in questo senso, Corte di Giustizia, sentenza del 30 aprile 1974, *Sacchi*, causa 155/73, par. 14; C.D. EHLERMANN, *Managing Monopolies: The Role of the State in Controlling Market Dominance in the European Community*, in *European Competition Law Review*, 1993, p. 66). Ad ogni modo, la compatibilità trova i suoi limiti proprio nel dispositivo dell'articolo 102 TFUE, poiché gli Stati membri non possono adottare provvedimenti che abbiano l'effetto di falsare le condizioni di concorrenza tra le imprese privilegiate e gli altri operatori economici (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 17 luglio 2014, *Commissione europea c. Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)*, causa C-553/12 P. parr. 56-59).

Sicché, se per un verso i club sono astrattamente liberi di partecipare a nuove competizioni concorrenziali con quelle di UEFA e FIFA, per altro verso non è detto che non siano poi soggetti a conseguenze espulsive o sanzionatorie, non tanto da parte di UEFA e FIFA, quanto piuttosto delle proprie federazioni nazionali in virtù delle prerogative a esse concesse.

In definitiva, l'unico dato certo che si può trarre dalla sentenza in esame è che allo stato attuale ci sono alcuni spunti per avviare un ripensamento di alcune regole di *governance* del calcio, quantomeno a livello europeo, al fine di adeguare la dimensione economica delle manifestazioni sportive alle regole previste dai Trattati.

Tuttavia, si è del parere che tale percorso di ripensamento non avverrà fintantoché le manifestazioni competitive di FIFA e UEFA risulteranno più prestigiose sul piano sportivo e più attrattive sul piano economico, continuando così a garantire una posizione dominante in favore di tali associazioni sportive.

ABSTRACT: Questo contributo si pone l'obiettivo di approfondire la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea riguardante il caso della Superleague. La Corte, da un lato, ha confermato la sua consolidata giurisprudenza, affermando l'assoggettabilità dello sport alle norme dell'Unione europea, in particolare in materia di concorrenza e libertà fondamentali; dall'altro lato ha verificato la compatibilità o meno delle norme di FIFA e UEFA alla normativa europea. La Corte ha concluso evidenziando che le norme di autorizzazione preventiva imposte da UEFA e FIFA costituiscono sia una pratica anticoncorrenziale e un abuso di posizione dominante, sia una violazione della libera prestazione di servizi.

KEYWORDS: autorizzazione preventiva competizioni calcistiche – abuso di posizione dominante – condotta anticoncorrenziale – libera prestazione di servizi – sport come attività economica.

EUROPEAN SPACE AND 'LIBERALISATION' OF FOOTBALL COMPETITIONS
COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
OF 21 DECEMBER 2023, CASE C-333/21

ABSTRACT: This article aims to explore the recent decision of the Court of Justice of the European Union regarding the Superleague case. The Court, on the one hand, confirmed its well-established jurisprudence, affirming the subjection of sport to the rules of the European Union, particularly in the areas of competition and fundamental freedoms; on the other hand, it examined the compatibility or otherwise of FIFA and UEFA's rules with European law. The Court concluded by pointing out that the prior authorization rules imposed by UEFA and FIFA constitute both an anti-competitive

practice and an abuse of dominant position, as well as a violation of the freedom to provide services.

KEYWORDS: prior authorisation for football competitions – abuse of dominant position – anti-competitive conduct – freedom to provide services – sport as an economic activity.